

Coppia dello Statuto
dell'
Unione dei contadini di Biago

Consorzio economico registrato a garanzia limitata.

Costituzione, sede, titolo, durata e raggio consorziale.

§ 1

Nel presente statuto si costituisce un consorzio cooperativo di acquisto e smercio di generi, questa la legge 9 aprile 1973 B.L. I. n. 70 col titolo Unione dei contadini di Biago. Consorzio economico registrato a garanzia limitata con sede in Biago.

La sua durata è a tempo indeterminato, e esercita la propria attività in Biago.

Scopo
§ 2

Scopo del consorzio è il miglioramento morale e materiale dei propri soci, che si propone di raggiungere:

- a) col rivendere ai propri soci e non soci generi alimentari e vino al minuto, nonché altri articoli che la Presidenza giudicherà necessari a seconda del bisogno.

Qualità dei soci

§ 3

Possano far parte del consorzio:

- a) persone giuridicamente capaci di obbligarsi
b) corpi morali e persone non giuridicamente capaci

a merito dei loro legali rappresentanti.

Dopo seguita la costituzione del Consorzio le domande d'ingresso devono venir prodotte alla Presidenza, che decide sulla accettazione o meno del richiedente.

Ogni socio deve apporre nel libro matricola del Consorzio la propria firma che equivale alla dichiarazione d'ingresso prescritta dalla legge.

Oblighi dei soci

§ 4

I soci sono obbligati:

- a) di versare l'importo delle quote d'affari sottoscritte nel tempo e nel modo stabilito dal congresso generale, ricevendo un certificato di ammissione al proprio nome; Tale quota importa £ 10 (dieci);
- b) di rispondere personalmente ed a norma di legge per tutti gli obblighi contratti validamente dal Consorzio colle quote d'affari sottodescritte, e con un altro importo eguale al ventuplo delle medesime.
- c) di osservare lo statuto, i propri regolamenti sociali, i conchiusi del congresso generale e degli altri organi amministrativi;
- d) di intervenire ai congressi generali e coadiuvare il buon andamento del Consorzio;
- e) di versare all'atto d'iscrizione nel Consorzio la tassa d'ingresso che sarà determinata dal congresso generale.

Diritti dei soci

§ 5

I soci hanno diritto:

- a) di partecipare alle operazioni del Consorzio nella misura e nel modo stabilito dall'Presidenza e dai regolamenti;
- b) di servirsi per se e per le loro famiglie degli articoli somministrati dal magazzino sociale, alla tariffa prescritta;
- c) di intervenire ai Congressi generali con diritto di proposta, di voto, di elezione attiva e passiva.
- d) di ispezionare il conto annuale ed il bilancio, di presentare a voce od in iscritto, alle cariche sociali, eventuali desideri ed osservazioni riferentisi alla gestione sociale.

Il diritto di elezione attiva e passiva può esercitarsi solo dai soci persone fisiche di sesso maschile.

§ 6

Il diritto di voto deve essere esercitato personalmente escluse le procure. I minorenni ed i corpi morali possono votare solo per procuring da rilasciarsi ad un socio. Nessuno può avere più di una'procure.

Uscita dal Consorzio

§ 7

Ogni socio può ritirarsi dal Consorzio alla fine di ciascun anno amministrativo, qualora dia alla Presidenza

regolare disdetta in iscritto sei mesi prima dell'espiro di ogni anno.

La Presidenza se richiesta, deve accusare ricevuta in iscritto della data disdetta.

§ 8

I diritti di ogni socio si estinguono:

- a) colla perdita dei diritti civili
- b) colla di lui morte
- c) colla sua esclusione dal consorzio
- d) colla sua volontaria uscita dal medesimo

Esclusione dei soci

§ 9

Il socio che non avesse ad uniformarsi alle norme dello statuto e del regolamento interno, che danegiasse il consorzio, e che si facesse perseguitare ingiudizio dal medesimo o che altrimenti si rendesse indegno, sarà, della Presidenza dichiarato escluso dal consorzio stesso.

Tale delibera deve venir tosto portata a notizia dell'interessato, senza obbligo di adurne i motivi.

In caso di esclusione il nesso consorziale termina 8 giorni dopo che il conchiuso preso dalla Presidenza passo ingiudicato. L'escluso non può vantare nessuna pretesa sul patrimonio sociale, resta però vincolato all'esatto adempimento dei suoi obblighi verso il consorzio.

Garanzia dell'uscente

§ 10

La garanzia del socio uscente volontariamente per morte o per esclusione dura ancora un anno amministrativo dopo la chiusura dell'anno in cui ebbe luogo l'uscita, e si estende a tutti gli obblighi esistenti a carico del consorzio alla chiusa dell'anno d'uscita.

Retrodazione delle quote d'affari

§ 11

Il socio uscente avrà diritto, solo dopo l'approvazione del conto dell'anno successivo a quello d'uscita, alla retrodazione della quota d'affari, quale essa risulta alla chiusa del conto per l'anno in cui ebbe luogo l'uscita, salve eventuali sopravvenienze attive o passive. §§ 78 e 79 legge 9 aprile B. L. I. n° 70
L'uscente non ha diritto alcuno sul patrimonio sociale, o sul fondo di riserva.

Nel caso di morte del socio

§ 12

In caso di morte i doveri sociali passano agli eredi, mentre per goderne i diritti è necessario che gli stessi in relazione al § seguente entro un mese facciano domanda di associazione alla Presidenza e questa acconsentta.

§ 13

Se una o più quote d'affari fossero divenute per eredità o in altro modo proprietà di più persone, queste dovranno entro un mese determinarne con dichiarazione in iscritto firmata da tutti gli interessati l'unico possessore, al quale poi spetta il diritto di domandare alla Presidenza (entro il termine fissato al § 12) di essere assunto quale socio.

Organizzazione del consorzio

§ 14

Il consorzio viene amministrato

- a) dal congresso generale dei soci
- b) dalla Presidenza
- c) dai revisori dei conti

Congressi generali

§ 15

I congressi generali ordinari vengono convocati una volta all'anno, entro il primo semestre.

§ 16

I congressi straordinari possono convocarsi ogni volta che la Presidenza lo crederà necessario, o sono richiesti da almeno un decimo di soci che ne faranno domanda in iscritto, indicando i motivi e l'oggetto da per trattarsi.

§ 17

I soci devono essere avvisati dalla convocazione del Congresso al meno 7 giorni prima, mediante avviso da affiggersi nel locale sociale, e con altri mezzi ritenuti dalla Presidenza opportuni, coll'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del congresso e degli oggetti da per trattarsi.

§ 18

L'ordine del giorno verrà fissato dalla Presidenza; in esso devono essere inscritte anche quelle proposte che giungessero in tempo e fossero state presentate da singoli soci. Non si possono prendere deliberazioni su proposte non inserite nell'ordine del giorno.

§ 19

Il congresso può prendere validi deliberati qualunque sia il numero degli intervenuti, tranne nei casi contemplati nel § seguente.

§ 20

Per deliberare modificazioni statutarie o lo scioglimento della società al congresso devono essere presenti, in persona o mediante procura almeno la metà dei soci, e la deliberazione sarà valida soltanto quando ottenga il voto di tre quarti dei soci comparsi.

§ 21

Qualora un'ora dopo la convocazione del congresso non fosse presente il numero sufficiente dei soci per

deliberare sugli oggetti di cui il § 20, il congresso si dichiara riunito di seconda convocazione e delibera qualunque sia il numero dei soci presenti. Questa circostanza deve esser indicata nell'avviso di convocazione.

§ 22

Il parita di voti deciderà quello del presidente del congresso. Le votazioni si faranno per alzata di mano, e deliberandolo il congresso anche per appello nominale o a schede secrete.

Nelle votazioni a schede secrete una proposta che ottenesse parita di voti si intenderà respinta.

§ 23

I conchiusi presi validamente da congressi generali sono obbligatori anche per i soci non comparsi e non rappresentati negli stessi.

§ 24

Il protocollo del congresso verrà firmato da chi lo presiede e da due verificatori da lui nominati.

Afftribuzioni del congresso generale

§ 25

Sono specificatamente riservate al congresso generale le decisioni sui seguenti oggetti:

- approvazione e eventuali modificazioni dello statuto e del regolamento interno.
- fissazione delle rate e delle apochene nelle quali siano

eventualmente da pagarsi le quote d'affari.

- c) l'ammontare delle tasse d'ingresso.
- d) la liquidazione dei conti annuali e la relativa assoltoria
- e) la nomina e la revoca della Presidenza e dei revisori dei conti
- f) la determinazione dello sconto da assegnare sulle merci vendute onde ridurre il prezzo al reale valore di mercato
- g) la fissazione dei massimi importi attivi che la Presidenza può contrarre, rispettivamente con cedere per conto e in nome del Consorzio;
- h) lo scioglimento del Consorzio
- i) l'aggregazione ad altri Consorzi o Società.

§ 26

Il Congresso generale oltre ai casi contemplati nel § precedente, quale suprema autorità deliberativa del Consorzio, discute e delibera su tutti gli affari concernenti; il Consorzio che non sono assegnati ad altri organi sociali.

Presidenza

§ 27

La presidenza è composta di 4 membri cioè; di un presidente di un vice presidente e due consiglieri, che vengono eletti dal Congresso generale ordinario, a maggioranza relativa di voti; a parità di voti decide la sorte. Il presidente rimane in carica per un anno, e così gli altri membri vengono rinnovati di anno in anno.

§ 28

I membri della Presidenza devono venir insinuiti a norma di legge, subito dopo l'elezione per la loro inscrizione nei registri consorziali, e cessano di esercitare il loro mandato appena seguita la registrazione dei nuovi eletti, ai quali dovranno fare la consegna del patrimonio sociale.

La legittimazione segue a mezzo del relativo protocollo di elezione.

§ 29

Venendo a mancare un membro della Presidenza, per morte, per dimissione od uscita dal consorzio, gli altri membri sono chiamati ad eleggere un altro in sostituzione.

Il nuovo eletto dura in carica fino alla scadenza del termine del suo antecessore.

§ 30

La Presidenza prende le sue deliberazioni in sessioni collegiali, che sono valide quando oltre il presidente o il suo sostituto vi intervenga almeno la metà dei suoi membri. Il protocollo di ogni sessione dovrà essere firmato da tutti gli intervenuti.

§ 31

I conclusi della Presidenza si prendono a maggioranza relativa di voti, ed in caso di voti pari, decide il voto del presidente.

Alla Presidenza spetta curare la gestione sociale sotto l'osservanza delle norme statutarie, delle decisioni del congresso generale e del regolamento interno.

In particolare sono sue mansioni;

- a) curare che il magazzino sia sempre fornito delle merci occorrenti; formandone i contratti coi fornitori e determinandone i prezzi di vendita;
- b) nominare e licenziare le persone di servizio, stabilirne gli onorari e le condizioni.
- c) constatare e liquidare i danni recati dai soci del consorzio;
- d) esaminare e controllare gli annuali bilanci e le proposte relative.
- e) deliberare sull'ammissione, esclusione e riammissione dei soci.
- f) decidere in prima istanza sui reclami dei soci.
- g) eleggere i delegati al congresso federale.
- h) ispezionare di frequente gli uffici del consorzio e dei magazzini e curare che pure di frequente venga fatto controllo di cassa.
- i) esaminare la sicurezza dei crediti arretrati e provvedere al loro sollecito pagamento.
- m) decidere sulla convocazione del congresso generale e stabilirne l'ordine del giorno.

Per eventuale sorpasso del limite massimo di credito stabilito dal congresso generale e per la solvibilità delle sigüità ch'essa accettà è responsabile la Presidenza qualora avessero à derivarne delle perdite al consorzio per sua colpevole negligenza.

§ 33

La Presidenza e la rappresentanza legale del Consorzio ed è l'organo esecutivo delle deliberazioni del Congresso generale. Come tale amministra e dirige il Consorzio e lo rappresenta giudizialmente e stragiudizialmente con tutte le attribuzioni che le spettano in forza della legge 9 aprile 1873. B. L. I. N° 70.

Atti onerosi

§ 34

La sottoscrizione degli atti onerosi ha forza obbligatoria per il Consorzio quando portano la firma del Presidente, rispettivamente del vicepresidente e di un membro della Presidenza.

Responsabilità della Presidenza

§ 35

contravvenzioni da parte della Presidenza allo statuto sociale, al regolamento, o alle deliberazioni del Congresso generale, portano conseguenza e responsabilità personale dei membri di Presidenza di fronte al Consorzio, ed in caso d'irregolarità il Congresso generale può dimettere dal suo ufficio tanto l'intera Presidenza, quanto i singoli membri della stessa.

Il Presidente

§ 36

Il Presidente, rappresenta il consorzio tanto in giudizio che fuori, di fronte ad ogni autorità, come pure a terzi; Egli convoca e dirige tutte le sessioni della Presidenza ed i congressi generali, questi però in seguito a delibera collegiale della Presidenza stessa. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, gli subbenta il Vicepresidente.

Revisori

§ 37

Il congresso nomina ogni anno nella riunione ordinaria in via antecipata, tre revisori dei conti scelti fra i soci.

I revisori esaminano i registri e il conto annuale in merito al quale riferiscono in iscritto al congresso generale per il tramite della Presidenza. Anche durante l'anno i revisori sono in dovere di ispezionare i registri, e qualora non gli trovassero regolari, di riferire alla Presidenza per gli opportuni provvedimenti.

Capitale sociale

§ 38

Il capitale sociale è costituito dalle quote d'affari dei soci fissate a £ 10 lire dieci ciascuna, e dell'eventuale credito che vanta il consorzio verso i soci.

dipende dalla garanzia prevista dal § 4 b) di questo statuto.

Sulle quote d'affari non viene corrisposto interesse.

Riserva

§ 39

La riserva è costituita dall'assegno sugli utili, dalle tasse d'ammissione, da contributi eventuali e dagli sconti spettanti ai soci, ed a questi non ritirati entro l'anno in cui vennero assegnati.

Utile netto

§ 40

L'eccedenza dell'attivo sul passivo, dopo prelevato lo sconto di cui la lettera f. del § 25 di questo statuto, costituisce l'utile netto della gestione annuale e viene devoluto per intero al fondo di riserva, qualora il Congresso generale non ne destini una parte ad altri scopi, osservando però che almeno la metà dell'utile deve devolversi ~~al fondo~~ alla riserva.

Conto annuale e bilancio

§ 41

Alla fine dell'anno amministrativo, corrispondente di regola all'anno solare, devono venir chiuse tutte le partite, e sarà assunto l'inventario della sostanza sociale.

Il bilancio patrimoniale si deve compilare questa i principi d'uso mercantile, e in uno specchio sommario deve contenere:

Iº Attivo.

- a) lo stato di cassa in denari contanti;
- b) generi in magazzino al prezzo di costo;
- c) crediti eventuali;

IIº Passivo

- a) i debiti della varia specie senza riguardo a scadenza;
- b) il capitale sociale (quote d'affari);
- c) i fondi di riserva

§ 42

La resa di conto ed il bilancio saranno posti almeno per sette giorni all'ispezione dei soci, per passare pascia al congresso generale ordinario per la finale liquidazione assolutoria.

Coprimento di perdite

§ 43

Eventuali perdite vengono coperte anzitutto col fondo di riserva, e qualora questo non bastasse, con corrispondente importo detratto in parti eguali dalle quote d'affari.

Se con ciò la perdita eventuale non venisse totalmente coperta, ogni socio dovrà corrispondere l'importo mancante quale esso risulta ripartito in parti eguali su tutti i soci, fino all'eventuale esaurimento della garanzia di cui il § 1 b.)

Segnatura

§ 44

La segnatura per il consorzio segue con ciò, che alla trascrizione del titolo consorziale indicato al § 1, scritto o stampato, il presidente oppure il suo sostituto, appone la propria firma. Per la firma degli atti onerosi veggasi § 34.

Scioglimento

§ 45

Lo scioglimento del Consorzio può venire deliberato solamente dal Congresso generale e quando siano adempiute tutte le forme volute dalla legge 9 aprile 1873 B. L. I. n. 70.

Liquidazione

§ 46

Nel caso che il consorzio venga sciolto, il congresso generale affidera a chi crederà conveniente la liquidazione del patrimonio sociale e determinerà la ripartizione o l'uso.

Pubblicazioni

§ 47

Le eventuali pubblicazioni ed avvisi del Consorzio si faranno con avvisi nei rispettivi locali d'ufficio, e con altri mezzi ritenuti dalla

Presidenza idonei allo scopo.

Richiamo alle disposizioni legali

§ 48

In tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si farà richiamo alle disposizioni della legge 9 aprile 1873 B. L. I. N° 70

Ciago 28 novembre 1922

Autenticato a Verrano li 29 novembre 1922
da L. S. Lino Saddei r. Notaio in Verrano.

Ciago 2 febbraio 1929

Mansueto Zuccatti

Zuccatti Germano presidente
Battani Giuseppe vice presidente
Zuccatti Augusto e Perini Eugenio consiglieri
N° 597 del repertorio.

In relazione al protocollo odierno n° pari dichiaro
autentiche le firme sopra esposte da Zuccatti Germano
su Giovanni Battani Giuseppe su Lorenzo Zuccatti
Augusto su Antonio Perini Eugenio di Gervaso
cantadini tutti di Ciago

Copia conforme all'originale esibitomi ad ispezione.
Verzano addi ventinove novembre mille novecentoventidue

Dr. Lino Tadei n. Notaio

Numero del giornale Firm. 1277/22

Inscritto oggi di nel registro consolare
al N° 785/1 Pag. 266 Vol. XII

R. Tribunale Civile e Penale
Trento li 9-12-1932

Guido Emer

Per l'esattezza della spedizione

Il direttore della cancelleria

Per copia conforme all'originale.

Biago 23 maggio 1933 a. XI

Il presidente
Luccatti Mario

